



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 26 del 19/02/2009

**OGGETTO ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE
STORICHE E DEI MERCATI STORICI. ATTO DI INDIRIZZO**

L'anno **duemilanove**, addì **diciannove** del mese di **febbraio**, alle ore **16.30**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco **PUDDU Pier Paolo** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	NO
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	NO
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	NO
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	SI
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	SI
MAZZERA Emilio	ASSESSORE ESTERNO	SI

| PRESENTI: 4 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI. ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna ha adottato la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 "Promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche" con la finalità di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;
- che in data 30.06.2008, così come previsto dall'art.3, comma 1, della sopracitata L.R., la Regione ha adottato la deliberazione di Giunta N. 983, avente per oggetto "Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche" che stabilisce, in particolare, all'art. 1 che i Comuni provvedono all'individuazione delle Botteghe Storiche e dei Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale con le modalità indicate nella deliberazione medesima;

DATO ATTO:

- che la Provincia di Parma non ha provveduto ad integrare, sulla base della possibilità riconosciutaLe dall'art.3, comma 2, della Legge Regionale 5/08, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.983 più sopra dettagliata;
- che conseguentemente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge Regionale in argomento, il Comune deve provvedere all'istituzione dell'apposito Albo e alla rilevazione ed iscrizione delle botteghe e dei mercati storici sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa regionale;

CONSIDERATO:

- che nella fase di prima attuazione le Associazioni di categoria, la Camera di Commercio, le Associazioni dei consumatori segnalano ai Comuni l'esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe storiche o di Mercati storici;
- che l'iscrizione all'albo è, comunque, subordinata, oltre che alla presenza dei requisiti, alla richiesta formale del gestore del locale (con l'assenso del proprietario) , salvo il caso dei mercati gestiti dal Comune;
- che i requisiti per il riconoscimento dello status di Bottega storica e di mercato storico, ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale sono i seguenti:
 - I) - svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegnna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività. Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 5/2008,

- nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione “Osteria”: svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie,

- nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell’attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente.

- possono essere ricompresi nella definizione di mercato storico complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni;

II) - collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l’attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell’attività svolta;

III) - presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico.

Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l’attività commerciale o artigianale come Bottega Storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l’attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;

Ai fini dei requisiti di cui al punto III potranno essere considerati, in particolare i seguenti elementi:

a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all’attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;

b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);

c) il locale figurato citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale;

CONSIDERATO altresì che i negozi e i mercati iscritti all’albo potranno fregiarsi del marchio di “Bottega storica” o “Mercato storico” così come approvato da apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 22 in data 19.01.2009 che definisce, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge Regionale 5/08, i contenuti minimi ed essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso;

DATO ATTO pertanto che è necessario istituire l’Albo comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici;

VISTO il D.Lgs.vo 18/08/2000 n.267 e s.m.;

RILEVATO che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18/0/2000, n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) DI ISTITUIRE l'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Busseto, nel quale verranno iscritte le Botteghe ed i Mercati aventi i requisiti prescritti delle disposizioni Regionali come in premessa specificati;
- 2) DI PRECISARE che l'iscrizione all'Albo è subordinata alla richiesta formale da parte del gestore del locale, con l'assenso, se diverso, anche del proprietario (salvo il caso dei mercati gestiti dai comuni) e la domanda dovrà contenere:
 - a) l'individuazione dell'esercizio proposto come bottega storica o mercato storico;
 - b) una scheda documentaria contenente:
 - la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
 - c) una raccolta della documentazione idonea a dimostrare il particolare rilievo dell'attività e la sua permanenza tempo;
 - d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
 - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale;
- 3) DI PRECISARE altresì che le Botteghe Storiche e i Mercati Storici, iscritti all'albo, potranno fregiarsi del marchio di "Bottega storica" così come approvato da apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 12 in data 19.01.2009 che ha definito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge Regionale n. 5/08, i contenuti minimi ed essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso;
- 4) DI STABILIRE che la determinazione finale circa il riconoscimento di Bottega Storica e di Mercato storici per l'iscrizione all'Albo di cui al punto 1), previa relazione predisposto dal servizio competente, che dovrà acquisire il parere consultivo delle Associazioni di categoria, avverrà con apposita deliberazione della Giunta comunale

stessa;

- 5) DI DARE ATTO che il Responsabile del settore interessato porrà in essere ogni successivo e conseguente adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa l'approvazione dell'apposito avviso pubblico al fine di conferire adeguata pubblicizzazione all'istituzione dell'Albo di cui al punto 1) con allegato il fac simile di domanda da presentare per l'iscrizione stessa;
- 6) DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra Beatrica Marossa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
(PUDDU PIER PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 febbraio 2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
